



SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA



SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

1. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di informare tutte le Organizzazioni interessate alla qualificazione dei corsi di formazione specifica per le figure professionali per le quali CERSA abbia istituito uno Schema di certificazione. Tale documento descrive inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere la qualificazione dei corsi e delle sedi formative quali centri d'esame per la certificazione di persone secondo lo Schema istituito da CERSA.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Si fa riferimento ai seguenti documenti nelle edizioni vigenti:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione di Persone”
- IAF GD 24:2009 “IAF Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003”
- CERSA - Regolamento generale per la certificazione di persone
- CERSA - Schema di certificazione applicabile
- CERSA - Codice deontologico per le organizzazioni eroganti corsi qualificati
- CERSA - Regolamento uso del marchio

3. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI IN AULA

Per la qualificazione ed il riconoscimento dei corsi di formazione specifica, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nella Sezione specialistica applicabile in relazione allo Schema di certificazione interessato, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.

3.1. CARATTERISTICHE DELL'ORGANIZZAZIONE

Le Organizzazioni che richiedono la qualificazione dei corsi devono avere una forma giuridica ammessa dalle disposizioni vigenti, una struttura organizzativa e risorse idonee a realizzare i corsi di formazione.

E' richiesto che tali Organizzazioni applichino un Sistema di Gestione per la Qualità documentato e conforme alla norma UNI E ISO 9001:2008.

Le Organizzazioni devono avere erogato almeno una sessione dei corsi precedentemente alla domanda di qualificazione e dimostrare di avere provveduto alla validazione interna dei corsi stessi, secondo quanto previsto al successivo specifico paragrafo.

3.2. RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEL CORSO

L'Organizzazione deve individuare il Responsabile della progettazione del corso.

Tale Responsabile costituirà l'interfaccia tecnica di CERSA per quanto attiene alla qualificazione del corso.

3.3. DOCENTI

Le Organizzazioni devono definire i criteri di scelta dei Docenti e devono possedere una lista dei Docenti qualificati nelle discipline trattate nei corsi oggetto di qualificazione.

3.4. INFRASTRUTTURE PER LA FORMAZIONE

Devono essere disponibili ed utilizzate idonee infrastrutture per la formazione (aule, strumenti di supporto, materiali didattici).

Tra gli strumenti didattici utilizzati funzionali alle osservazioni e alle simulazioni CERSA raccomanda la visione di filmati che rappresentino casi reali ovvero simulazioni di casi di studio, è apprezzata la possibilità di coinvolgere i partecipanti con esperienze reali, attraverso visite presso Organizzazioni esterne significativamente impegnate in attività analoghe e coerenti a quanto definito nello Schema di certificazione applicabile.

3.5. COMUNICAZIONE / PUBBLICITA'

Le sessioni dei corsi devono essere rese pubbliche con informativa su web e sulla stampa specialistica di settore. Nella comunicazione deve sempre comparire il nominativo ed il logo dell'Organizzazione responsabile dell'erogazione.

Deve essere resa disponibile una dettagliata brochure di presentazione con indicazioni relative a:

- Scopo e finalità del corso
- Requisiti di accesso dei partecipanti
- Numero massimo dei partecipanti



SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

- Programma del corso
- Luogo e date di erogazione
- Nominativi dei docenti e loro breve presentazione
- Descrizione del materiale didattico

3.6. VALIDAZIONE DEI CORSI

Deve essere definito ed applicato un metodo per la validazione dei corsi che si intende sottoporre alla qualificazione di CERSA.

La validazione, condotta tramite simulazioni o osservazioni dirette o metodi equivalenti, deve considerare almeno:

- metodi didattici
- materiale didattico
- caratteristiche dei Docenti utilizzati
- supporti logistici per la didattica

La validazione deve essere documentata e registrata.

3.7. REQUISITI SPECIFICI

I requisiti specifici per ciascuno Schema di certificazione sono dettagliati nelle Sezioni specialistiche che formano parte integrante del presente Regolamento.

4. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI A DISTANZA - FAD

Per la qualificazione ed il riconoscimento dei corsi di formazione specifica a distanza, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nella Sezione specialistica applicabile in relazione allo Schema di certificazione interessato, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.

4.1. CARATTERISTICHE DELL'ORGANIZZAZIONE

Si rimanda al precedente 3.1, con la precisazione che l'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità costituisce un requisito preferenziale e non ostativo.

4.2. RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEL CORSO

Si rimanda al precedente 3.2

4.3. DOCENTI

Si rimanda al precedente 3.3

4.4. INFRASTRUTTURE PER LA FORMAZIONE

La piattaforma FAD utilizzata deve mantenere traccia del percorso formativo, dei livelli di partecipazione alle attività didattiche, dei risultati di reazione e di apprendimento.

In particolare la piattaforma FAD deve fornire i seguenti servizi

- gestione dei discenti e monitoraggio delle loro attività
- supporti alle lezioni con organizzazione e distribuzione del materiale didattico (archivio e download e, nel caso di videoconferenza, gestione sincrona di audio, video, dati);
- supporti alla comunicazione e interazione on-line sincrona e asincrona (posta elettronica, mailing list, bacheca elettronica, chat)
- supporto all'apprendimento (FAQ, forum di discussione e, nel caso di videoconferenza, streaming video, audio, dati)
- registrazione e stampa di report automatici contenenti correlazioni fra i dati identificativi del singolo discente e i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche
- registrazione e stampa dei risultati delle prove di valutazione on line di ciascun discente

4.5. TUTORING

Deve essere assicurata un'attività di assistenza da parte di esperti nei confronti di allievi, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici come supporto all'attività didattica.



SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

4.6. INTERAZIONE DIDATTICA

I quesiti posti dai discenti (con qualsiasi mezzo) devono essere soddisfatti dai docenti entro 48 ore lavorative dalla loro ricezione.

4.7. VALIDAZIONE DEI CORSI

La validazione dei corsi FAD deve considerare almeno:

- materiale didattico
- caratteristiche dei Docenti utilizzati
- indicatori della dinamica formativa (database della piattaforma FAD)

E' opportuno che la piattaforma FAD alimenti una base dati integrata circa il numero di interventi e relativa durata degli accessi, durata media complessiva e per partecipante delle sessioni di studio, numero dei download di materiale didattico, esecuzione di esercitazioni, comunicazioni tra docenti/tutor e allievi, ecc.

La validazione deve essere documentata e registrata.

5. QUALIFICAZIONE DEI CORSI E DEL CENTRO D'ESAME

5.1. CONDIZIONI GENERALI

Le Organizzazioni che intendono ottenere la qualificazione di corsi di formazione specifica accettano che CERSA proceda ad adeguate verifiche di tutti o parte dei requisiti prescritti.

Il procedimento di qualificazione del corso prevede anche la possibilità che la sede dell'Organizzazione ovvero quella utilizzata per l'erogazione, in aula o con piattaforma FAD, sia qualificata centro d'esame per la certificazione di persone secondo lo Schema istituito da CERSA; è possibile qualificare centro d'esame anche altre sedi comunque nella disponibilità dell'Organizzazione sempre che adeguatamente attrezzate allo scopo.

Le verifiche potranno riguardare la sede dell'Organizzazione responsabile dell'erogazione, sedi didattiche anche in occasione di eventi di docenza e altre sedi indicate come centri di esame.

La qualificazione del corso comporta la sottoscrizione di un accordo di collaborazione che disciplina specifici impegni tra le parti.

I costi connessi alla procedura di qualificazione sono a totale carico delle Organizzazioni interessate e riguardano sia la fase di valutazione della documentazione che le verifiche presso le sedi delle stesse. Spese accessorie di viaggio, vitto e alloggio saranno addebitate al costo.

5.2. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

5.2.1. Domanda di qualificazione

Le Organizzazioni che intendono ottenere la qualificazione di corsi di formazione specifica per profili professionali degli Schemi di certificazione istituiti da CERSA devono presentare specifica domanda compilando il modulo previsto.

La richiesta deve essere corredata dei seguenti documenti/evidenze:

- Visura CCIAA (ove applicabile)
- Certificazione SGQ ISO 9001 (copia certificato valido, quando applicabile)
- Foto delle aule e delle attrezzature (sedi didattiche e/o centri di esame)
- Dichiarazione di validazione del corso
- Copia Accordo di collaborazione con l'Università (ove applicabile)
- Presentazione del corso (brochure, obiettivi, calendario)
- Lista e CV dei Docenti qualificati e del Responsabile della Progettazione del Corso
- Procedura di qualifica dei docenti
- Programma del corso
- Regolamento/condizioni generali di fornitura del servizio di formazione
- Materiale didattico (es. slide, esercitazioni) nella versione aggiornata
- Procedure di Gestione Corsi ed Esami



SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

- Modelli di registrazione presenze o, nel caso di FAD, report automatici prodotti dalla piattaforma
- Test d'esame (esempi e/o criteri di predisposizione)
- Procedura per la gestione delle contestazioni (reclami, ricorsi)
- Fac simile dell'Attestato di frequenza e superamento esami o, nel caso di FAD, report automatici prodotti dalla piattaforma
- Logo della società in formato .jpg

In relazione alle eventuali autorizzazioni già possedute dall'Organizzazione (es. enti/centri di formazione con autorizzazione regionale) per le sedi didattiche interessate, i documenti di cui sopra potranno non essere tutti necessari.

CERSA provvede ad esaminare la documentazione a corredo della domanda e in caso di incompletezza sollecita l'invio della documentazione mancante.

CERSA ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della domanda.

5.2.2. Qualificazione

CERSA verifica la completezza dei documenti e, ad esito positivo, conferma l'accettazione della domanda di qualificazione. L'accettazione della domanda comporta per l'Organizzazione richiedente il pagamento del corrispettivo previsto da CERSA.

L'Organizzazione potrà pubblicizzare che il corso interessato è in fase di qualificazione da parte di CERSA e nel caso ciò avvenga trova immediata applicazione l'obbligo dell'Organizzazione a rispettare nelle parti applicabili il Codice deontologico per le organizzazioni eroganti corsi qualificati.

La documentazione relativa ai requisiti specifici del corso è sottoposta alla valutazione del Comitato di Qualificazione costituito dai rappresentanti delle parti interessate, ovvero da un loro delegato, e da un rappresentante della Commissione Deliberante le certificazioni di persone afferenti lo Schema di riferimento. E' facoltà del Comitato di Qualificazione richiedere ulteriore documentazione o ulteriori informazioni all'Organizzazione interessata.

L'esito delle verifiche di CERSA è comunicato all'Organizzazione richiedente.

Nel caso la valutazione della documentazione presentata consegua un esito positivo, viene comunicata all'Organizzazione la necessità di verifiche in campo (sede organizzativa e formativa durante una sessione del corso da qualificare).

Qualora l'Organizzazione responsabile dell'erogazione del corso sia in possesso di una certificazione ISO 9001:2008 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia o aderente agli accordi MIA (Multilateral Agreement) nel settore EA 37 (formazione), CERSA si riserva la facoltà di non procedere nelle verifiche in campo e potrà procedere nella qualifica del corso e della sede quale centro d'esame, in questo caso, sulla base dei riscontri documentali.

Nel caso di effettuazione di una o più verifiche in campo resta inteso che l'Organizzazione interessata acconsente che personale CERSA possa essere presente durante lo svolgimento delle sessioni del corso in fase di qualificazione e/o durante le verifiche di apprendimento intermedie e finali, per verificare la conformità ai requisiti stabiliti.

Nel caso la valutazione della documentazione presentata consegua un esito negativo, all'Organizzazione sono comunicate le ragioni di tale valutazione; avverso tale decisione essa interessata potrà avanzare ricorso come stabilito nel Regolamento generale per la certificazione di persone.

5.2.3. Contratto di Qualificazione

Le Organizzazioni che soddisfano i requisiti per la qualificazione dei corsi specifici, sulla base delle verifiche documentali e/o verifiche in campo, sottoscrivono con CERSA il Contratto di Qualificazione in cui sono disciplinati sia gli impegni economici sia gli impegni reciproci per la conferma della qualificazione.

Dopo la sottoscrizione del contratto CERSA provvede ad inoltrare all'Organizzazione interessata una attestazione di qualificazione contenente:

- il numero progressivo
- gli estremi dell'Organizzazione (nome, ragione sociale e sede)
- il titolo del corso di formazione qualificato
- lo schema di certificazione CERSA applicabile



**SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE
REGOLAMENTO GENERALE PER LA QUALIFICAZIONE
DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA**

- la data di emissione
- la firma del responsabile CERSA autorizzato allo scopo.

6. OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI E DI CERSA

Le Organizzazioni eroganti corsi qualificati, con la sottoscrizione del Contratto di Qualificazione, si impegnano a:

- rispettare e mantenere i requisiti stabiliti da CERSA per il corso oggetto della qualificazione, ivi compresi i criteri di utilizzo del marchio CERSA;
- non cedere, modificare e/o trasferire ad alcun titolo, il riconoscimento del corso senza la preventiva autorizzazione di CERSA;
- non utilizzare la qualifica del corso come sinonimo di certificazione professionale dei partecipanti;
- non effettuare attività concorrenziale nei confronti di CERSA;
- sottoporre alla preventiva approvazione di CERSA le modalità di diffusione della qualificazione ottenuta che dovrà sempre riportare il logo CERSA e indicare lo Schema di certificazione di riferimento;
- notificare a CERSA l'esistenza di reclami relativi al corso qualificato o ai docenti per esso impiegati, rendendone disponibile la documentazione, come stabilito nel Codice Deontologico;
- consentire agli incaricati di CERSA l'accesso alle registrazioni inerenti la gestione del corso qualificato (es. requisiti dei partecipanti, monitoraggio dei docenti, risoluzione di non conformità riscontrate);
- consentire che personale CERSA possa essere presente durante lo svolgimento delle sessioni del corso qualificato e/o durante le verifiche di apprendimento intermedie e finali, per monitorare il mantenimento della conformità ai requisiti stabiliti;
- rimuovere nei tempi indicati da CERSA eventuali non conformità rilevate nel corso delle verifiche alle sessioni del corso;
- richiedere a CERSA esplicita autorizzazione preventiva per apportare variazioni al programma e/o ai docenti e/o alla sede;

In carenza anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, CERSA potrà revocare la qualificazione e procedere nell'annullamento del Contratto di Qualificazione.

Nel caso di revoca della qualificazione, l'Organizzazione deve provvedere alla eliminazione di ogni riferimento alla qualificazione CERSA da ogni strumento di divulgazione utilizzato (documentazione, brochures, sito web, ecc.).